

MATRIMONIO/ LA CORTE DI CASSAZIONE HA DISAPPLICATO IL PARAMETRO DEL TENORE DI VITA

Mantenimento commisurato alla durata della convivenza

Solo 170 euro di mantenimento a una giovane ex moglie, costretta a vivere con la sua famiglia di origine data la sua condizione di indigenza. E ciò perché la convivenza è durata poco e perché, per la prima volta, la Cassazione ha disapplicato il parametro del tenore di vita anche al giudizio di separazione.

Riducendo sempre più il contributo economico in favore del coniuge debole, la sesta sezione del Palazzaccio – ordinanza n. 16405 – ha respinto il ricorso della giovane donna.

Ma non è tutto. Con questa interessante motivazione in primo luogo i Supremi giudici ribadiscono che un tradimento, anche se provato, non è

causa di addebito se è posteriore alla crisi coniugale.

Infatti, scrive il Collegio di legittimità, «grava sulla parte che richiama, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficienza dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'antiorità della crisi matrimoniale all'accertata in-

fedeltà».

Sulla misura dell'assegno, infine, Piazzata Cavour ha sostenuto che alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento.

Ma in fondo alle motivazioni c'è il passaggio chiave. Per la prima volta gli Ermellini estendono all'assegno di mantenimento i parametri dettati per quello di divorzio.

Sul punto si legge infatti che «va ribadita la funzione dell'assegno che non è più, neanche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11 luglio 2018, quella di realizzare un tendenziale ripristino del tenore di

vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del matrimonio ma invece quello di assicurare un contributo volto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare».

Debora Alberici

© Riproduzione riservata



Le decisioni della Corte di cassazione sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Una nota dell'Uif ricorda alle banche l'avvio della raccolta dei dati da settembre

Monitoraggio contanti al via

Comunicazioni automatiche di flussi sopra 10 mila €

DI EMILIANO MARVULLI

Da settembre al via il monitoraggio sui flussi di contante. Rinviato a settembre il primo invio dei dati relativi alle movimentazioni in contante da parte degli intermediari finanziari, che andranno ad alimentare il nuovo patrimonio informativo che l'Uif potrà utilizzare per arricchire le analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e per approfondire i fenomeni a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. A renderlo noto il comunicato stampa contenente le indicazioni operative sul processo di registrazione al nuovo sistema di segnalazione, pubblicato lo scorso 17 giugno sul sito internet dell'Unità di informazione finanziaria. La nota Uif fa seguito al provvedimento del 28 marzo 2019 che dà attuazione

alla normativa antiriciclaggio (dlgs 231/07).

Non tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio sono interessati alla trasmissione, ma esclusivamente le banche, le Poste Italiane, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e l'obbligo ricorre in caso di movimentazione di denaro contante di importi pari o superiori a 10 mila euro mensili, realizzata in modalità unica o attraverso più operazioni di importo superiore a 1.000 euro.

Le comunicazioni dovranno contenere i dati identificativi del segnalante e gli elementi informativi sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e, in particolare: la data, l'importo e la causale dell'operazione; la filiale o il punto operativo in cui si è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell'esecutore

del titolare effettivo.

È previsto l'invio in modalità esclusivamente telematica, attraverso il portale Infostat-Uif e previa registrazione al sistema di segnalazione, con modalità differenti a seconda che il segnalante sia o meno abilitato alle segnalazioni Sara (Segnalazioni antiriciclaggio aggregate). In caso affermativo il soggetto obbligato è registrato d'ufficio al nuovo sistema di segnalazione e il responsabile antiriciclaggio sarà automaticamente abilitato all'invio delle comunicazioni oggettive e potrà, sotto la propria responsabilità, autorizzare altri soggetti all'adempimento. I segnalanti non abilitati alle segnalazioni Sara dovranno invece richiedere la registrazione al nuovo sistema di segnalazione e comunicare il nominativo e la username del responsabile antiriciclaggio. Confermato quindi il ruolo

chiave del responsabile della funzione antiriciclaggio, che dovrà anche assicurare un efficace coordinamento informativo con il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette per le valutazioni di competenza. Comunicazioni oggettive e segnalazioni di operazioni sospette restano infatti adempimenti differenti ma strettamente connessi che necessitano di un coordinamento perché l'una non esclude l'altra, salvo le ipotesi espressamente previste dal Provvedimento dell'Uif del 28 marzo 2019, riferite alla mancanza di anomalie sotto il profilo soggettivo e di collegamenti con operazioni sospette di diversa tipologia.

Previsto anche l'esonero per i soggetti obbligati che non operano in contanti o che effettuano operazioni in contanti esclusivamente al di sotto della soglia dei mille. Per godere dell'esenzione dall'in-

vio della comunicazione negativa mensile gli intermediari dovranno chiederne l'esonero via Pec alla casella uif@pec.bancaditalia.it, specificando se lo stesso viene richiesto per assenza di operatività in contanti ovvero per presenza di sole operazioni in contanti sotto soglia.

Sebbene l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni decorra da aprile 2019, trattandosi di primo invio è stato stabilito che dal 1° settembre 2019, e non oltre il 15 dello stesso mese, i soggetti obbligati dovranno inviare quattro separate comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019. Successivamente l'inoltro delle comunicazioni oggettive dovrà essere effettuato tra il primo e il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento della segnalazione.

© Riproduzione riservata

Rimborsato il genitore che spende

Ha diritto a essere rimborsato dall'altro genitore chi ha sempre sostenuto da solo spese per visite a pagamento e scuola privata del figlio. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 16404 del 19 giugno 2019, ha respinto il ricorso di un padre naturale presentato contro la decisione con la quale la Corte d'appello di Roma lo aveva condannato a rifondere all'ex compagna 10 mila euro di spese di mantenimento per il bambino. Il piccolo era nato da una relazione fra l'uomo e una donna. Lui si era disinteressato fin dalla nascita mentre la mamma aveva provveduto all'intero mantenimento. Quindi aveva chiesto il rimborso delle spese sostenute, fra l'altro, per scuola e visite private. Il Tribunale lo aveva condannato a 10 mila euro e 50 mila di risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva poi confermato solo il rimborso escludendo il risarcimento. Ora la Suprema corte ha reso definitivo il verdetto. Inutile, infatti, il ricorso di lui al Palazzaccio. La sesta sezione – 1 ha infatti bocciato tutti i motivi presentati dalla difesa. «Quanto, invece, al rimborso delle spese di mantenimento del

minore - scrive a chiare lettere il Collegio - ove a esse abbia provveduto integralmente uno soltanto dei suoi genitori (come pacificamente accaduto nella specie), a questi spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota relativa al genitore inadempiente, secondo le regole generali sul rapporto fra debitori solidali: come si desume, in particolare dall'art. 148 cod. civ., che, prevedendo l'azione giudiziaria contro tale genitore, postula il diritto del genitore adempiente di agire (appunto in regresso) nei confronti dell'altro. Per quanto concerne il motivo sulla quantità del rimborso imposto all'uomo, 10 mila euro, i motivi della difesa si sono risolti per gli Ermellini in richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio preclusa in sede di legittimità. Ora l'uomo dovrà rimborsare la ex per quanto sostenuto da lei per i primi anni di vita del bambino. In numerose occasioni la stessa Cassazione (una per tutte, sentenza n. 16351/2018) ha ritenuto legittimo il ristoro delle spese mediche private in favore del genitore che le aveva decise unilateralmente.

Debora Alberici

Partecipazioni anonime, la Svizzera le stoppa

Basta partecipazioni anonime nelle società svizzere. Il Parlamento ha deciso di eliminare definitivamente le azioni al portatore a seguito del giudizio negativo dato allo strumento da parte del Forum globale sulla trasparenza dell'Ocse. Il Forum aveva giudicato le azioni al portatore ad alto rischio riciclaggio ed evasione proprio perché garantiscono il completo anonimato. Ieri, entrambe le camere del parlamento svizzero hanno così approvato l'abolizione delle azioni. La riforma prevede la conversione delle azioni al portatore in azioni nominative entro 18 mesi. Il termine è stato quindi ridotto, rispetto ai due anni proposto dagli stati confederati. Secondo la riforma approvata, se la conversione non sarà effettuata entro il termine, gli azionisti avranno cinque anni per ottenere nuovamente il possesso dei titoli attraverso una sentenza. Trascorso questo periodo, la società dovrà conservare per dieci anni il registro delle azioni annullate. Sebbene la maggior parte delle grandi società emettano solo azioni nominative, è stimato che circa 10 mila società svizzere sono interessate alla riforma. «La soluzione consente alla Svizzera di soddisfare le raccomandazioni Forum globale sulla trasparenza dell'Ocse», ha dichiarato il ministro delle finanze, Ueli Maurer.

Matteo Rizzi